



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

di cui all'art.93, comma 7-BIS e ss., del D. LVO 12/04/2006, n.163 e s.m.i.

approvato con Deliberazione di G.C. n. _57_____ del 26 AGOSTO 2015_____

INDICE

ART. 1 - Oggetto e Finalità

ART. 2 - Costituzione del Fondo per la progettazione e l'innovazione

ART. 3 - Soggetti beneficiari - Costituzione gruppo di lavoro

ART. 4 - Ripartizione del Fondo

ART. 5 - Rilevanza tecnica dei lavori e delle opere

ART. 6 - Penalità per errori od omissioni progettuali

ART. 7 - Liquidazione dell'incentivo

ART. 8 - Svolgimento dell'attività

ART. 9 - Assicurazione

ART. 10 - Norme transitorie e finali

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche e integrazioni e disciplina l'istituzione del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" nonché i criteri e le modalità per la determinazione e ripartizione del compenso incentivante la progettazione interna e correlate attività di cui all'art.93, comma 7- bis e ss., del D.lgs 12/04/2006, n.163 e s.m.i.

2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

3. Sono inclusi nel concetto di "lavori pubblici", ai fini della costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione, i lavori e/o le opere realizzate dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell'ente proceda alla redazione, in tutto o in parte, della progettazione di detti lavori.

4. Le attività di redazione e pianificazione non concorrono alla formazione del fondo per la progettazione e l'innovazione. L'attribuzione dell'incentivo, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, è consentita solo per remunerare la redazione di un atto di pianificazione che, oltre ad essere affidato in via esclusiva ai dipendenti dell'ente, risulti collegato direttamente ed in modo immediato alla progettazione di un'opera pubblica.

5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata a favorire l'ottimale utilizzo delle professionalità interne e ad assicurare un risparmio di spesa sugli oneri derivanti dall'affidamento all'esterno degli incarichi tecnici. L'incentivo può essere corrisposto al solo personale dell'ente che abbia materialmente redatto l'atto, in funzione incentivante e premiale per l'espletamento di servizi propri dell'ufficio pubblico.

6. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica, al RUP e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione delle attività effettivamente svolte all'interno, della complessità delle opere, escludendo le attività "puramente manutentive" qualificabili ai sensi di cui all'art. 3, comma 1, lettera n) del D.P.R. n. 207 del 2010, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima costituiscono economie.

Art. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo 163 n.2006, l'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo per la progettazione e l'innovazione" risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. L'80% delle risorse finanziarie del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" è ripartito, per ciascun opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara. Per importo a base di gara, si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato dell'opera, al netto di somma a disposizione, IVA e spese tecniche escluse, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio gli imprevidenti (netto) e quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1. La Giunta comunale, con specifico provvedimento, individua, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nell'elenco annuale e triennale dei lavori o nel PEG, il Responsabile unico del Procedimento.

2. Il Responsabile unico del Procedimento costituisce il Gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle seguenti attività: Progettazione, Coordinamento della sicurezza, Direzione lavori, Collaudo/Regolare Esecuzione. Inoltre per ogni attività individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto.

3. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

4. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti previsti dal codice assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale ovvero provvedano alla validazione/ verifica degli elaborati medesimi;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile di Servizio/Area ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

ART. 4 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, la quota parte (nella misura dell'80%) del "Fondo per la progettazione e per l'innovazione", oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi, viene ripartita, con provvedimento del Responsabile del Servizio/Area preposto alla struttura competente, tra i vari soggetti dipendenti dell'ente che hanno partecipato al processo di redazione degli elaborati progettuali come segue:

| Prestazione | | % |
|--|---|-----------------|
| Responsabile Unico del Procedimento | | 36 |
| Gruppo di progettazione | Progetto preliminare | 10 |
| | Progetto definitivo | 18 |
| | Progetto esecutivo | 16 |
| Ufficio direzione lavori | Direttore dei lavori e/o Collaudo e/o Regolare esecuzione | 10 |
| Attività di supporto tecnico - amministrativo (redattori atti e/o contratti, comunicazioni A.N.A.C., AVCPASS, collaboratori) | | 10 ¹ |
| Totale | | 100 |

2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.

3. La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, costituisce economia.

ART. 5 – RILEVANZA TECNICA DEI LAVORI E DELLE OPERE

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 163/2006 è così graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi:

a) progetti di opere o lavori con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): **1,00%**;

b) progetti di opere o lavori con importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e sino all'importo di Euro 4.000.001,00: **1,20%**;

c) progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 4.000.000,00 ed Euro 3.000.001,00: **1,40%**;

d) progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 3.000.000,00 ed Euro 2.000.001,00: **1,60%**;

e) progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 2.000.000,00 ed Euro 1.000.001,00: **1,80%**;

f) progetti di opere o lavori con importo uguale o inferiore ad Euro 1.000.000,00: **2,00%**.

2. I progetti di opere o lavori pubblici, esclusi quelli riferiti agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da ammettere all'incentivazione, devono avere i caratteri definiti dall'art. 93, del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente e a condizione che si pervenga all'approvazione del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo.

3. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

¹ Ai collaboratori che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati spetta un incentivo in proporzione all'apporto ed alle responsabilità di ciascuno come valutato dal RUP.

ART. 6 – PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni previste dal codice, al responsabile del procedimento nonché ai sottoscrittori del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il Responsabile di Servizio/Area che ha disposto il pagamento procede senza indugio al recupero delle somme pagate.
2. Qualora si verificassero **incrementi dei tempi** per le attività che danno diritto all'incentivo si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero **incrementi dei costi** previsti dal quadro economico del progetto esecutivo si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 50%.Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e/o per ritardato accredito delle somme da parte dell'Ente "cofinanziatore" dell'opera o lavoro.
4. Qualora si verificassero **sia incrementi di tempi che di costi** rispetto al quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Dirigente o il Responsabile del servizio competente a disporre la corresponsione dell'incentivo sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti (privi di qualifica dirigenziale) interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
2. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Dirigente o del responsabile del servizio del buon esito della specifica attività effettivamente svolta del dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo.
3. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente o responsabile del servizio competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, e trasmessa agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata. Per l'attività di progettazione, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del progetto preliminare, definitivo/esecutivo di ciascuna opera e/o lavoro.
4. Per la direzione lavori ed il collaudo/regolare esecuzione la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione.
5. Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso, con provvedimento motivato del Dirigente o del Responsabile del Servizio, dalla ripartizione dell'incentivo.
6. Gli incentivi complessivamente *corrisposti* nel corso dell'anno al singolo dipendente, **anche da diverse amministrazioni**, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Le attività descritte nel presente Regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

2. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.

3. Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per il quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento.

ART. 9 - ASSICURAZIONE

1. Ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e di quanto previsto dal D.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, l'Amministrazione in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi in favore del dipendente incaricato della progettazione. L'assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114).

2. In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge, i compensi da erogare per attività svolte fino dal 18 agosto 2014, vanno assoggettati alla previgente disciplina.

3. Qualora il Responsabile del Servizio/Area preposto alla struttura competente partecipi alla ripartizione dell'incentivo o vi sia in qualche modo conflitto di interesse, i provvedimenti previsti nel presente Regolamento sono adottati dal Segretario comunale, sulla base di una relazione predisposta dallo stesso Responsabile di Servizio/Area.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa prevista dal codice e dal regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

5. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione ed abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento.